



COMUNE DI CALOSSO

Provincia di Asti

BANDO EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO PREVISTO DAL FONDO NAZIONALE DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI

ART.1 – OGGETTO E MODALITÀ

1. Con il presente bando il Comune di Calosso intende sostenere, con un contributo a fondo perduto, le piccole e micro imprese che esercitano attività commerciali ed artigianali anche al fine di contenere l'impatto dell'epidemia da COVID-19, come individuate dalla raccomandazione 2003 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, utilizzando risorse di cui al D.P.C.M. 24 settembre 2020 recante: *Ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.* (20A06526) (GU n.302 del 4-12-2020).

2. Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di contributo avendone titolo per l'attività risultante come principale dall'iscrizione camerale.

3. Il contributo è cumulabile con tutte le indennità e le agevolazioni, anche finanziarie, emanate a livello nazionale per fronteggiare l'attuale crisi economico finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da "COVID-19", ivi comprese le indennità erogate dall'INPS ai sensi del D.L. 17 Marzo 2020, n. 18, salvo diversa previsione della legislazione statale in materia.

4. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

ART. 2 - DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'ammontare delle risorse destinate al finanziamento del presente bando è pari ad € 27.741,00 per l'anno 2020.

2. La disponibilità complessiva di risorse finanziarie potrà essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse a seguito dell'adozione di successivi provvedimenti.

ART. 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse a fruire del contributo le piccole e micro imprese che:

- svolgono, alla data di presentazione della domanda, attività economiche in ambito commerciale e artigianale (iscritte all'albo delle Imprese artigiane) attraverso un'unità operativa (unità locale) ubicata nel territorio del Comune di Calosso ovvero intraprendano nuove attività economiche nel territorio comunale;
- sono regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese istituito presso la CCIAA territorialmente competente o, nel caso di imprese artigiane, all'Albo delle imprese artigiane e risultino attive al momento della presentazione della domanda;

- non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.

I suddetti requisiti non sono alternativi tra loro.

Ai sensi della vigente normativa si definisce:

- microimpresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro;
- piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati, e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Alla luce delle risposte dell'Agenzia per la coesione e delle indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri si precisa che sono incluse tutte le attività economiche svolte nel settore dell'artigianato e del commercio previste dalle relative normative di settore, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita. Per le attività in ambito commerciale si rinvia alla definizione della «materia "commercio"» contenuta nell'articolo 39 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l'artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443. Restano fermi i requisiti specifici delle imprese, di cui allo stesso articolo 4, comma 1, del DPCM.

Saranno escluse dal presente contributo le attività aventi fatturato annuo superiore ad euro 150.000,00 sulla media degli ultimi 5 anni o rapportato al periodo di apertura (se attività aperta da minor tempo). Saranno inoltre escluse dal presente contributo le attività aventi una superficie di vendita superiore a 150 metri quadri.

ART. 4 – AMBITI DI INTERVENTO

Il contributo verrà erogato a fondo perduto a ristoro delle spese di gestione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano tra le "spese di gestione", le spese effettivamente sostenute (pagate) nell'anno 2020 e riferite alla stessa annualità:

- per canoni di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo e adibiti esclusivamente a sede operativa dell'attività di riferimento svolta nonché le spese relative alle utenze. Tali spese debbono essere "debitamente attestate" da regolare contratto di locazione ad uso diverso da quello abitativo registrato e dalle ricevute di pagamento opportunamente quietanzate. Il pagamento delle utenze sarà registrato e dalle ricevute di pagamento opportunamente quietanzate;
- per la gestione dell'emergenza Covid-19 (es. approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale ad uso personale, la sanificazione degli ambienti di lavoro, la formazione sui rischi/pericoli del Covid-19);
- per canoni utilizzo software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web e per l'acquisizione di servizi di vendita on line e consegne a domicilio;
- per l'acquisto di carburante per le attività di commercio su aree pubbliche;
- per promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);
- per servizi fiscali e amministrativi.

Tutte le suddette spese debbono essere documentate da fatture debitamente quietanzate.

Sono ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

È esclusa ogni altra voce non ricompresa nell'elenco delle voci finanziabili come previste dal Decreto del 24 settembre 2020.

ART. 5 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

1. Le Imprese interessate ovvero i loro legali rappresentanti, alla data di presentazione della domanda, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
 - essere in regola con la normativa antimafia, in particolare attestare la insussistenza di cause di divieto, sospensione o decadenza previste dall'art.67 del D. Lgs.6/9/2011 n.159 (Codice antimafia);
 - non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato, o non essere stato destinatario di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale del legale rappresentante;
 - essere in regola con gli obblighi contributivi e retributivi.
2. Ogni eventuale modifica o variazione dei requisiti, intervenuta dopo la presentazione dell'istanza deve essere tempestivamente comunicata al RUP per le eventuali verifiche e valutazioni.
 3. Qualora vengano riscontrate irregolarità, successivamente alla liquidazione del contributo e comunque entro sei mesi successivi alla sua liquidazione, si procederà alla revoca totale o parziale del contributo stesso e recupero della somma erogata.

ART. 6 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Il presente bando e l'allegato modello per la presentazione della domanda di finanziamento sono pubblicati sul sito del Comune di Calosso al link **www.comune.calosso.at.it**.
2. La domanda deve essere presentata dal soggetto che ha la legale rappresentanza dell'attività o dal soggetto delegato utilizzando il modello approvato debitamente sottoscritto. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di inammissibilità, la documentazione richiesta nel modello stesso, copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare dell'impresa, nel caso di ditta individuale o dal legale rappresentante, in caso di società, qualora la domanda non sia sottoscritta con firma digitale.
3. Gli interessati dovranno far pervenire la suddetta documentazione inderogabilmente a pena di esclusione **entro le ore 12.00 del giorno 31/05/2021** attraverso una delle seguenti modalità:
 - a. modalità cartacea all'Ufficio Protocollo del Comune di Calosso, Via Roma n. 11 Cap 14052 Calosso (AT) negli orari di apertura al pubblico. In tal caso, la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa con allegata copia di un documento di riconoscimento;
 - b. modalità telematica inviando tramite PEC (posta elettronica certificata) all'indirizzo **comune.calosso@pec.it**. In tal caso, la domanda deve essere firmata digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005 e s.m.i., dal legale rappresentante dell'impresa. Non è necessario allegare copia del documento di riconoscimento.
4. La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso in caso di dichiarazioni mendaci. Le dichiarazioni mendaci saranno oggetto di segnalazione alle competenti Autorità giudiziarie. Le dichiarazioni rese dagli istanti, nell'ambito del presente intervento, saranno oggetto di verifica a campione da parte dei competenti organi di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
5. Non potranno essere accolte le domande:
 - a. predisposte su modello difforme dall'allegato al presente bando;
 - b. presentate con modalità diverse da quanto previsto al precedente punto 3;
 - c. predisposte in maniera incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente Avviso (fatta salva la possibilità di integrare documentazione o dare chiarimenti, ove possibile, su richiesta del competente Ufficio);
 - d. non sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa.
6. Il Comune non assume responsabilità per eventuali disguidi nella presentazione della domanda dovuti a problemi informatici o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

ART. 7 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI FINANZIAMENTO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande e all'erogazione del contributo, saranno curati direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento come previsto dalla delibera della Giunta Comunale.
2. Nel corso della fase istruttoria, il Responsabile procederà alla verifica della regolarità formale della domanda e della sussistenza dei requisiti oggettivi di ammissione di cui al precedente art. 5 e delle relative dichiarazioni, anche attraverso l'utilizzo di documentazione agli atti o interrogazione di Enti Competenti. Ove possibile, in forma scritta o elettronica, richiederà chiarimenti e/o integrazioni tempestive.
3. La dotazione finanziaria a disposizione per l'anno 2020, come identificata al precedente art. 2, verrà ripartita tra le imprese candidate ammesse secondo i criteri di cui ai seguenti commi.
4. Ad ogni impresa candidata ammessa verrà assegnato di diritto un punto, mentre punteggi ulteriori verranno aggiunti in ragione dei seguenti criteri:

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER SPESE DI GESTIONE	
Azione finanziata ai sensi art. 4 del presente bando.	
Criteri di valutazione	Punteggio
Attività aperte dal 01/01/2020	5
Attività gestite da donne/giovani under 35 (alla data del 24/09/2020)	2
Bar, ristoranti, alberghi e attività affini	1
Commercio al dettaglio	1
Codice ATECO attività prevalente soggetta a chiusura/restrizione da DPCM emergenza sanitaria COVID-19	1 punto per ogni mese (o frazione di mese) di chiusura/restrizione dell'attività da DPCM emergenza sanitaria.
Minori entrate periodo emergenza sanitaria COVID-19 esercizio 2020 rispetto anno precedente	1 punto per minori entrate superiori al 20% ed 1 punto ogni multiplo di 20. 1 punto per minori entrate inferiori al 20%
Maggiori spese per adeguamento alle normative COVID-19 sostenute nell'esercizio 2020	1 punto per maggiori spese sostenute per l'adeguamento dei dispositivi di sicurezza e materiali ANTI COVID-19

5. Sulla base dei criteri e punteggi definiti al precedente comma 4 e in base alle richieste pervenute, si procederà alla definizione dei punteggi relativi (singola attività/impresa) e del punteggio totale. Ai fini della determinazione dell'importo della quota di contributo che verrà assegnata a ogni singola impresa candidata ammessa si seguirà la seguente procedura:

-) suddivisione della quota di dotazione finanziaria per il totale dei punti assegnati a tutte le imprese candidate e ammesse e individuazione del valore economico attribuito al singolo punto (€/punto);
-) moltiplicazione dei punteggi ottenuti dalle singole attività/impresе richiedenti il contributo per il valore assegnato al singolo punto.

6. Il contributo massimo concedibile a ciascuna impresa candidata e ammessa è di € 3.000,00.

7. Il procedimento istruttorio delle domande di contributo si concluderà entro 60 giorni dal termine di presentazione. La graduatoria finale sarà approvata con determina del Responsabile del Servizio Amministrativo che provvederà altresì a comunicare ai soggetti ammessi, tramite PEC, l'ammontare dell'importo riconosciuto.

8. La graduatoria, come sopra formata, sarà pubblicata nelle apposite sezioni del sito istituzionale secondo le norme vigenti e quanto previsto in materia di privacy: tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati ed ai soggetti terzi a tutti gli effetti di legge.

9. A ciascun intervento sarà assegnato un "Codice Unico di Progetto" (CUP).

10. L'Amministrazione Comunale disporrà l'erogazione del contributo nei tempi tecnici strettamente necessari. L'importo come sopra determinato sarà liquidato a mezzo bonifico disposto esclusivamente sui conti correnti bancari o postali accesi presso Istituti di credito o presso Poste Italiane, indicati

nell'apposita sezione del modello allegato. Sono espressamente escluse forme di pagamento diverse (carte di credito, carte prepagate, ecc..).

11. In caso di debito (certo, liquido, esigibile) a carico del soggetto richiedente nei confronti del Comune di Calosso (sia di natura tributaria che patrimoniale), l'assegnatario dovrà provvedere ad estinguere preventivamente la propria posizione debitoria.

12. Per le misure temporanee di aiuto di cui al presente Avviso, è prevista la possibilità di cumulo con i regimi di aiuti previsti dal *Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19*, e ss.mm.ii., conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche dello stesso.

13. Il contributo sarà erogato fino a concorrenza massima delle risorse finanziarie disponibili.

ART. 8 - OBBLIGHI A CARICO DEL BENEFICIARIO

Il Beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- a. archiviare e conservare tutta la documentazione relativa all'intervento presso la propria sede, nel rispetto dell'art. 140 del Reg. 1303/2013, che consente la conservazione dei documenti oltre che in originale anche in copie autentiche o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o documenti esistenti esclusivamente in formato elettronico;
- b. fornire al Comune, in qualsiasi momento, i dati e le informazioni per il monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento di cui al presente avviso;
- c. presentare la documentazione completa, nei tempi e modi stabiliti;
- d. rendere disponibile la documentazione a richiesta dei soggetti che esplicano l'attività di controllo di cui al successivo Articolo 9;
- e. comunicare tempestivamente l'intenzione di rinunciare al contributo;
- f. rispettare la normativa in tema di pubblicità e informazione;

ART. 9 - CONTROLLI

Il Comune, anche in collaborazione con altri Enti ed Organismi competenti potrà disporre ogni possibile controllo su quanto dichiarato. In caso di falsa dichiarazione gli uffici comunali procederanno al recupero del beneficio indebitamente percepito ed all'applicazione delle previste sanzioni amministrative a carico del dichiarante, nonché all'attivazione delle procedure ai sensi del D.P.R. 8 dicembre 2000 n. 445 per dichiarazione mendaci.

ART. 10 - REVOCHE

1. Nel caso in cui il beneficiario non si renda disponibile ai controlli in loco o non produca i documenti richiesti nel termine di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione relativa alla notifica di sopralluogo, si procederà alla revoca d'ufficio del contributo.

2. Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si verifichi che il contributo è stato erogato al beneficiario in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni, si procederà alla revoca totale delle agevolazioni.

3. Qualora la revoca del contributo intervenga dopo la liquidazione dello stesso si provvederà anche al recupero delle somme eventualmente già erogate, alle quali sarà applicato il tasso d'interesse legale, con riferimento al tasso vigente nel giorno di assunzione al protocollo comunale dell'atto di richiesta di restituzione dell'aiuto erogato.

ART. 11 – INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO

1. Per il procedimento oggetto del presente bando il Responsabile di servizio e del procedimento è ANDREA MASSIMO PICONE - Responsabile del Settore Amministrativo tel. 0141/853126 mail amministrativo@comune.calosso.at.it - PEC comune.calosso@pec.it.

L'impresa interessata può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

2. Avverso i provvedimenti di erogazione dei contributi è ammesso:

- a. istanze di riesame ai sensi della Legge 241/90;

b. ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla notifica.

ART. 12 - INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

(Regolamento Generale sulla protezione dei dati)

1. I dati dei partecipanti al presente bando, raccolti con la presentazione delle domande di partecipazione e di erogazione, nonché della relativa documentazione prodotta, saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.
2. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Calosso telefono: 0141/853126 indirizzo PEC: **comune.calosso@pec.it**.
3. Il trattamento viene effettuato con finalità di interesse pubblico connesse al presente procedimento di Bando, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lettera e) del Regolamento UE 2016/679. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Potranno inoltre essere comunicati a soggetti pubblici e/o diffusi qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
4. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.
5. Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.
6. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza al Comune di Calosso è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati (RPD) presso il Comune di Calosso all'indirizzo DPOfp68@gmail.com.
7. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e manuale in rispetto dell'art 32 RGDP e delle misure minime di sicurezza per le pp.aa. Circolare n. 2/2017.

ART. 13 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Avviso non costituisce obbligazione per il Comune di Calosso che si riserva pertanto la facoltà, in qualsiasi fase del procedimento e per qualsiasi causa, di annullare lo stesso senza che ciò costituisca motivo di rivalsa a qualsiasi titolo da parte dei soggetti richiedenti.
2. In caso di mancata concessione del contributo, i soggetti richiedenti non hanno diritto al rimborso di alcun onere relativo alla presente procedura, comprese le spese vive. Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al contributo.